



Comune di Fermo
(Provincia di Fermo)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
TRIBUTARIE PENDENTI**
(ai sensi del D.L. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018)

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2019

SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 –Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3–Termini e modalità di presentazione della domanda.....	3
Articolo 4–Importi dovuti	4
Articolo 5–Perfezionamento della definizione.....	4
Articolo 6–Diniego della definizione	5
Articolo 7–Sospensioni termini processuali	5
Articolo 8–Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 - del decreto legge 23/10/2018 n. 119 come convertito in legge n. 136 del 17/12/2018, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legge 23/10/2018, n. 119 così come convertito in legge.

Articolo 2 –Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art.3 comma 1, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune impositore o al concessionario incaricato. Sono pertanto definibili ai sensi del presente regolamento le liti nelle quali è parte:

- a) il Comune di Fermo, per quanto attiene l'ICI/IMU, la TASI, la TARI/TIA/TARSU;
- b) il Concessionario ICA srl anche subentrato a MAZAL/AIPA, per quanto attiene l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

Non sono oggetto di definizione agevolata le controversie instaurate avverso ingiunzioni di pagamento di cui al RD n.639/1910 i cui atti presupposti siano atti di accertamento notificati e non impugnati.

Non sono, inoltre, oggetto della presente definizione agevolata le controversie instaurate per mancata chiusura di precedente definizione delle liti pendenti autorizzata dal Comune di Fermo.

Articolo 3–Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata entro il **31 maggio 2019**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4–Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- il 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado;
- il 40% del valore della controversia in caso di soccombenza del comune/concessionario nella pronuncia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del comune/concessionario nel giudizio di appello.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della L.n.136/2018 e cioè 19 dicembre 2018, per le quali il Comune/ concessionario risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto di sanzioni ed interessi irrorate con l'atto impugnato.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita, l'importo dovuto per la definizione della lite è pari all'intero importo della controversia comprese sanzioni ed interessi per la parte dell'atto confermata dalla sentenza, ed in misura ridotta secondo le misure sopraindicate per la parte annullata.

2. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quindici per cento degli importi in caso di soccombenza del Comune/concessionario nell'unica o ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio depositata al 24/10/2018, o con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.

4. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

Articolo 5–Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda ed pagamento della somma dovuta o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è consentito il pagamento rateale fino ad un massimo di 20 rate con scadenza trimestrale al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali dal 1^a giugno 2019 alla data del pagamento.

3. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997. In caso di rateazione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ed escluso il caso di cui al c.6 dell'art.15 ter DPR602/73, comporta la decadenza dalla definizione agevolata ed il recupero coattivo dei residui importi dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà, quindi del 45% ed applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Articolo 6–Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7–Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 luglio 2019 i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione.

Articolo 8–Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.